



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2900

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024

N. 519 – 15 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2900

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024

N. 519 – 15 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 25 DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHISA, FATTO A ROMA IL 3 OTTOBRE 2024	- 6 -
ARTICOLI DA 1 A 26 DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHISA, FATTO A ROMA IL 3 OTTOBRE 2024	- 13 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2900
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Marrocco (FI-PPE)
Commissione competente:	III (Affari Esteri)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame (A.C. 2900), di iniziativa governativa, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024. Il testo del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 disposizioni finanziarie.

Il provvedimento, assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri), è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri in data 1° luglio 2026.

Il Trattato di estradizione e il Trattato sul trasferimento di persone condannate, di cui si dispone la ratifica, sono formati, rispettivamente, da 25 e 26 articoli.

La relazione illustrativa, nell'evidenziare le finalità dei menzionati Trattati tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, precisa che:

- il Trattato di estradizione si inserisce tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi esterni all'Unione europea attraverso i quali si intende migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, l'azione dei pubblici poteri volta al contrasto della criminalità;
- il Trattato sul trasferimento di persone condannate è volto a colmare il vuoto dato dall'assenza di strumento internazionale applicabile per il trasferimento dei detenuti, non avendo il Kirghizistan aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale

costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge prevedono:

- l'autorizzazione alla ratifica dei Trattati di estradizione e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024 (articolo 1);
- l'ordine di esecuzione dei predetti Trattati (articolo 2);
- l'indicazione degli oneri derivanti dagli articoli 8 (lingue), 17 (consegna di cose e di somme) e 19 (spese) del Trattato di estradizione, valutati in 32.673 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 1), e quelli derivanti dagli articoli 8 (lingue e legalizzazione), 12 (esecuzione della pena), 18 (trasferimento della persona condannata sottoposta a un provvedimento di espulsione) e 21 (spese) del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, valutati in 22.673 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 2);
- la copertura dei predetti oneri, mediante corrispondente riduzione (per complessivi 55.346 euro) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 3);
- una clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle menzionate disposizioni dei Trattati, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 4);
- l'entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La relazione tecnica riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento, precisandone la natura di oneri valutati, nonché le relative coperture, e richiama la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 3, comma 4, del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa (articoli 1 e 2). È inoltre recata la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 8, 17 e 19 del Trattato di estradizione, valutati in 32.673 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 1), e di quelli derivanti dagli articoli 8, 12, 18 e 21 (spese) del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, valutati in 22.673 euro annui a decorrere dall'anno 2026 (articolo 3, comma 2), provvedendo contestualmente alla relativa copertura (*cfr. infra*) [articolo 3, comma 3]. È altresì prevista una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione delle disposizioni testé menzionate (*cfr. infra*) [articolo 3, comma 4].

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri a partire dal 2027 anziché dal 2026, ovvero imputare solo parte degli oneri stimati annualmente al medesimo 2026, in considerazione dell'attuale stato di avanzamento dell'*iter* parlamentare di esame del provvedimento e dei tempi necessari per la sua attuazione. Di ulteriori aspetti concernenti i profili finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei Trattati si darà conto nel prosieguo della presente Nota (*cfr. infra*).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dalle spese degli articoli dei Trattati oggetto di ratifica puntualmente richiamati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 3¹, complessivamente valutati in 55.346 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione

¹ Si tratta, in particolare, delle spese di cui agli articoli 8, 17 e 19 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024, valutate in euro 32.673 annui a decorrere dall'anno 2026, e delle spese di cui agli articoli 8, 12, 18 e 21 del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024.

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, ferma restando l'opportunità di valutare, sul piano della formulazione del testo, un miglior coordinamento tra le disposizioni dei commi da 1 a 3.

Il successivo comma 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione in commento.

ARTICOLI da 1 a 25 del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024

Le norme del Trattato di estradizione recano disposizioni volte a:

- individuare l'oggetto del Trattato, consistente nell'impegno di ciascuna Parte, su richiesta, a estradare all'altra Parte le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, al fine dell'esecuzione di un procedimento penale o di una pena detentiva definitiva o ad altra misura restrittiva della libertà personale (articolo 1);
- definire le condizioni per la concessione dell'extradizione, nonché i criteri per determinare la punibilità di un reato ai sensi della legislazione nazionale di entrambe le Parti. In tale quadro, viene precisato che, per quanto riguarda i reati in materia di tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera, l'extradizione non può essere rifiutata solo per il fatto che la legislazione nazionale della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera, o non contiene lo stesso tipo di disposizioni in materia di tasse, imposte, dazi doganali e valuta estera della legislazione nazionale della Parte richiedente (articolo 2);
- individuare i motivi di rifiuto di estradizione obbligatori (articolo 3) e facoltativi (articolo 4);
- prevedere e disciplinare il diritto per lo Stato richiesto di rifiutare l'extradizione del proprio cittadino (articolo 5);
- designare le Autorità centrali per le richieste di estradizione (per l'Italia, il Ministero della giustizia) [articolo 6];

- definire i requisiti documentali della richiesta di estradizione, quali l'indicazione dell'Autorità richiedente, le generalità della persona richiesta, i dati segnaletici della polizia, le fotografie e le impronte digitali di tale persona, una esposizione dei fatti costituenti il reato, il testo delle disposizioni applicabili e di quelle che conferiscono giurisdizione alla Parte richiedente, se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è stato commesso al di fuori del territorio di quella Parte, una copia del mandato d'arresto emesso dall'Autorità competente della Parte richiedente, nel caso la richiesta sia finalizzata a dar corso ad un procedimento penale, o una copia della sentenza applicabile e indicazione della pena già scontata, qualora la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di una pena nei confronti della persona richiesta (articolo 7);
- prevedere che la richiesta di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte richiedente siano accompagnati dalla loro traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese (articolo 8);
- definire ulteriori aspetti dell'extradizione, quali: la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive alla Parte richiedente per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione (articolo 9); la richiesta di arresto provvisorio dell'estradando (articolo 10); le richieste di estradizione presentate da diversi Stati (articolo 11); la decisione sulla domanda di estradizione della Parte richiesta (articolo 12); la consegna della persona estradanda (articolo 13) e i casi in cui tale consegna può essere differita o assumere carattere temporaneo (articolo 14); la previsione del principio di specialità, secondo cui l'estradata non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato (articolo 15); la riestradizione a uno Stato terzo (articolo 16); il transito di una persona consegnata da uno Stato terzo, attraverso territorio di una Parte che si impegna a trattenere in custodia la persona in transito durante la permanenza della stessa sul suo territorio (articolo 18); la trasmissione delle informazioni che la Parte richiedente, su richiesta, deve fornire alla Parte richiesta (articolo 20);
- disciplinare il sequestro e la consegna delle cose o degli strumenti utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova, le cose trovate nella disponibilità della persona richiesta o che si sia accertato essere derivate dai proventi del reato, nonché i fondi e le somme di denaro ritenuti essere proventi del reato (articolo 17);
- definire la ripartizione tra le Parti delle spese relative alla procedura di estradizione. È stabilito che la Parte richiesta adotti immediatamente tutti i provvedimenti necessari relativi alla procedura di estradizione e sostenga le spese relative. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiesta fino al momento della consegna allo Stato

- richiedente, oltre alle spese derivanti dal sequestro e dalla custodia delle cose o delle somme di denaro ritenute essere proventi del reato; a carico dello Stato richiedente, invece, sono integralmente poste le spese di trasporto dalla Parte richiesta alla Parte richiedente della persona e dei beni consegnati, oltre alle spese di transito (articolo 19);
- disciplinare la consultazione e la composizione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato, prevedendo, in particolare, che la risoluzione delle controversie dovrà avvenire amichevolmente mediante canali diplomatici, consultazioni o negoziazioni (articolo 24);
 - disciplinare i rapporti con altri trattati internazionali che vincolano entrambe le Parti e, per l'Italia, con diritti e obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 21), la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 22), la protezione dei dati personali (articolo 23), nonché l'entrata in vigore, le modifiche e la cessazione del Trattato, del quale si precisa la durata illimitata (articolo 25).

La relazione tecnica fa presente che, da notizie assunte presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale, competente in materia di richieste di trasferimento delle persone condannate all'estero, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva 2 cittadini kirghisi, invero non risultano ristretti nella Repubblica del Kirghizistan nostri connazionali che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Ciò premesso, a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica afferma che, verosimilmente, nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali previsti nel Trattato, un massimo di 2 estradandi all'anno. Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica del Kirghizistan verso l'Italia (sola andata, classe economica) è pari, mediamente, a circa 700,00 euro, l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

- spese di viaggio per il trasferimento dell'extradando (articolo 19, paragrafo 1): 700,00 euro (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. estradandi annuo) = 1.400,00 euro (oneri valutati a carico del Ministero della giustizia);
- spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 19, paragrafo 1): la relazione tecnica ipotizza un numero di 2 unità per ciascun extradando ed una diaria di 77,05 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 51,37 euro (77,05 - 25,68).

A tal fine la relazione tecnica osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi

corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica del Kirghizistan, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata di circa cinque ore, per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (ex articolo 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a 2.500,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 700,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 3.200,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a 3.360,00 euro.

Conseguentemente, considerati 2 accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma – Biskek a/r: 3.360 euro;
- spese di viaggio 3.360,00 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = 13.440,00 euro;
- spese di missione per gli accompagnatori: 51,37 euro (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = 1.232,88 euro;
- spese di soggiorno per gli accompagnatori; 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = 2.600,00 euro.

TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 13.440,00 + 1.232,88 + 2.600,00 = € 17.272,88 arrotondato a € 17.273,00 (oneri valutati a carico del Ministero dell'Interno).

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che le predette spese di missione vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica elenca le ulteriori voci di spesa, come segue:

- spese di traduzione di atti e documenti (articolo 8): forfettariamente quantificate in 4.000 euro (oneri valutati a carico del Ministero della giustizia);
- spese per il trasporto di cose collegate al reato (articoli 17 e 19, paragrafo 2): nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, il trasporto potrà effettuarsi tramite un idoneo servizio di trasporto sul quale le stesse verranno collocate, il cui costo forfettario può essere valutato in 10.000 euro (onere valutato a carico del Ministero della giustizia).

La relazione tecnica, inoltre, specifica che dal transito dell'estraddando (articoli 18 e 19, paragrafo 3) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine, avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi del capitolo 2501 piani gestionali 1, 2, 3, 5 e capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2, relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari.

Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della medesima relazione tecnica.

Allo stesso modo, dall'arresto provvisorio (articolo 10) non deriveranno costi, poiché si procederà avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nelle modalità di cui sopra relativamente agli stessi capitoli indicati.

Complessivamente il Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kirghizistan determina oneri quantificati in **euro 32.673,00** all'anno.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO ESTRADIZIONE	Importo
Spese viaggio estradandi (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.400,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 13.440,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 1.233,00
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00
Spese trasferimento cose (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 10.000,00
TOTALE	€ 32.673,00

La relazione tecnica, infine, precisa che:

- al Ministero della giustizia competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad euro 15.400,00;
- al Ministero dell'interno competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad euro 17.273,00.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa in esame individuano lo scopo (articolo 1), le condizioni per la concessione dell'extradizione e i motivi di rifiuto di estradizione (articoli 3 e 4), disciplinano il diritto per lo Stato richiesto di rifiutare l'extradizione del proprio cittadino (articolo 5) e designano le Autorità centrali (per l'Italia, il Ministero della giustizia) [articolo 6]. Vengono, altresì, definiti taluni profili attuativi del Trattato quali: i requisiti documentali della richiesta di estradizione (articolo 7); la traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese, della richiesta di estradizione (articolo 8); la possibilità di richiedere informazioni aggiuntive alla Parte richiedente (articolo 9); la richiesta di arresto provvisorio dell'estradando (articolo 10); le richieste di estradizione presentate da diversi Stati (articolo 11); la decisione sulla domanda di estradizione della Parte richiesta (articolo 12); la consegna della persona estradanda (articolo 13) e i casi in cui tale consegna può essere differita o assumere carattere temporaneo (articolo 14); il principio di specialità (articolo 15); la ri-estradizione a uno Stato terzo (articolo 16); il sequestro e la consegna delle cose o degli strumenti utilizzati per commettere il reato e dei beni ritenuti essere proventi del reato (articolo 17); il transito di una persona consegnata da uno Stato terzo (articolo 18); la trasmissione delle informazioni successive alla consegna (articolo 20); i rapporti con altri trattati internazionali che vincolano entrambe le Parti (articolo 21), la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 22); la protezione dei dati personali (articolo 23); la consultazione e modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato (articolo 24); l'entrata in vigore, la durata, le modifiche e la cessazione del Trattato (articolo 25).

È, inoltre, definita la ripartizione delle spese tra le Parti. In particolare, è previsto che la Parte richiesta sostiene le spese relative a tutti i provvedimenti necessari relativi alla procedura di estradizione. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiesta fino al momento della consegna allo Stato richiedente, oltre alle spese derivanti dal sequestro e dalla custodia delle cose o delle somme di denaro ritenute essere proventi del reato; a carico dello Stato richiedente, invece, sono integralmente poste le spese di trasporto dalla Parte richiesta alla Parte richiedente della persona e dei beni consegnati, oltre alle spese di transito (articolo 19). La relazione tecnica fornisce i dati e le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato di estradizione (valutati in 32.672,88 euro annui), riferiti alle spese di viaggio degli estradandi e degli accompagnatori, di missione e di pernottamento degli accompagnatori, di traduzione di documenti e di trasferimento di beni, ipotizzando 2 estradandi l'anno e 6 giorni di missione per ciascun trasferimento.

Con riguardo agli ulteriori aspetti disciplinati dal Trattato, la relazione tecnica precisa che dal transito dell'extradando (articoli 18 e 19, paragrafo 3) non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la custodia verrà eseguita presso strutture delle forze dell'ordine, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, individuate nei fondi afferenti ad appositi capitoli di bilancio, i quali – riferisce la medesima relazione tecnica – recano le necessarie disponibilità. Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto condannato da trasferire, non sono ascritti nuovi o maggiori oneri, in quanto alle stesse si potrà far fronte nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, salvo quanto già rilevato in precedenza riguardo al disegno di legge di ratifica, con riferimento alla decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato in esame (*cf. supra*).

ARTICOLI da 1 a 26 del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024

Le norme del Trattato sul trasferimento di persone condannate recano disposizioni volte a:

- individuare talune definizioni (articolo 1) – tra le quali si segnalano quelle di “Stato di condanna”, che indica lo Stato nel quale è stata inflitta la pena alla persona che può essere o è già stata trasferita, e di “Stato di esecuzione”, che indica lo Stato nel quale la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita, ai fini dell’esecuzione della pena –, i principi generali (articolo 2), nonché le Autorità centrali per le domande di trasferimento designate dalle Parti (per la Parte italiana, il Ministero della giustizia) [articolo 3];
- specificare le condizioni per il trasferimento, quali, tra le altre, la cittadinanza, la durata residua della condanna da espiare, il consenso del condannato e delle parti dell’Accordo (articolo 4);
- definire gli obblighi informativi nei confronti del condannato (articolo 5), le condizioni per l’inoltro della domanda di trasferimento (articolo 6), gli aspetti concernenti lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno delle domande di trasferimento fornite dallo Stato di condanna e, su richiesta, da quello di esecuzione² (articolo 7);
- prevedere che le domande di trasferimento, le informazioni e la documentazione siano accompagnate dalla loro traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese (articolo 8);
- disciplinare ulteriori aspetti del trasferimento, quali la verifica del consenso al trasferimento (articolo 9) e la consegna della persona condannata (articolo 11), nonché la decisione in merito al trasferimento delle Autorità di entrambe le Parti (articolo 10);
- definire gli aspetti relativi all’esecuzione della pena. Per quanto riguarda la legge applicabile all’esecuzione della condanna dopo il trasferimento, è previsto che le competenti autorità dello Stato di esecuzione continuino l’esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della diversa misura privativa della libertà personale stabilite dalle competenti autorità dello Stato di condanna. Nel caso in cui la

² Lo stato di condanna, tra le altre informazioni, trasmette: informazioni sui dati personali del condannato, un’esposizione dei fatti che hanno provocato la condanna, informazioni sull’esecuzione della pena, una copia certificata conforme della sentenza definitiva di condanna, una copia delle disposizioni di legge sulle quali è basata la condanna, dichiarazioni attestanti il consenso della persona condannata e dello Stato di condanna al trasferimento.

Lo stato di esecuzione, tra le altre informazioni, trasmette: un documento che indichi che il condannato sia cittadino o residente permanente dello Stato di esecuzione, una copia delle disposizioni di legge che indichino che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche secondo lo Stato di esecuzione, una dichiarazione riguardante le conseguenze del trasferimento, una dichiarazione mediante la quale lo Stato di esecuzione indica il consenso al trasferimento del condannato e l’impegno a dare esecuzione alla parte restante della pena.

natura o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l'adattamento della pena, che comunque dovrà corrispondere quanto più possibile alla pena originaria, la quale – per natura o durata – non potrà in ogni caso essere aggravata (articolo 12);

- stabilire il diritto, spettante allo Stato di condanna, di decidere riguardo a un'istanza di revisione della sentenza (articolo 13), nonché di concedere l'amnistia, l'indulto e la grazia (articolo 14);
- disciplinare la cessazione dell'esecuzione della pena (articolo 15) e le informazioni riguardo alla medesima esecuzione (articolo 16);
- stabilire gli atti e le misure in facoltà dello Stato di condanna e di quello di esecuzione nel caso in cui la persona condannata sia fuggita dallo Stato di condanna verso l'altro Stato per evitare l'esecuzione della pena, essendone cittadino o residente permanente (articolo 17);
- prevedere la possibilità che una persona condannata venga trasferita senza il suo consenso quando la sentenza definitiva di condanna, emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza disponga la misura dell'espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non sarà più autorizzata a permanere nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio (articolo 18);
- prevedere il principio di specialità con riguardo al perseguimento, alla sottoposizione a processo o detenzione nello Stato di esecuzione della persona condannata (articolo 19);
- disciplinare il transito della persona condannata attraverso il territorio di una delle Parti che ha concluso un accordo con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate (articolo 20);
- definire la ripartizione tra le Parti delle spese relative al trasferimento delle persone condannate. Esse sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Tuttavia, lo Stato di esecuzione può recuperare, in tutto o in parte, le spese sostenute per il trasferimento della persona condannata quando il trasferimento è effettuato su richiesta della medesima (articolo 21);
- disciplinare la riservatezza di documenti e informazioni (articolo 22), la protezione dei dati personali (articolo 23) e i rapporti con altri trattati internazionali e, per l'Italia, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo 24);
- prevedere che la composizione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato dovrà avvenire amichevolmente mediante consultazione tra le Autorità centrali e, nel caso di mancato accordo, per via diplomatica (articolo 25);
- disciplinare l'entrata in vigore, le modifiche e la cessazione del Trattato, del quale si precisa la durata illimitata (articolo 26).

La relazione tecnica fa presente che, da notizie assunte presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale, competente in materia di richieste di trasferimento delle persone condannate all'estero, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiazione la condanna definitiva, 2 cittadini kirghisi, invero non risultano ristretti nella Repubblica del Kirghizistan nostri connazionali che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Ciò posto, a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica afferma che, verosimilmente, nel futuro potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 – Condizioni per il trasferimento), in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali, 2 condannati all'anno. Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica del Kirghizistan verso l'Italia (sola andata, classe economica) è pari, mediamente, a circa € 700,00, l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato:

- spese di viaggio per il trasferimento del condannato (articoli 12, 18 e 21): 700 euro (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. condannati annuo) = 1.400 euro (oneri valutati a carico del Ministero della giustizia);
- spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 21): la relazione tecnica ipotizza un numero di 2 unità per ciascun condannato ed una diaria di 77,05 euro (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20 per cento (ai sensi del decreto-legge n. 223 del 2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di 51,37 euro (77,05 - 25,68).

A tal fine la relazione tecnica osserva che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica del Kirghizistan, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata di circa cinque ore, per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (*ex* articolo 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005, così come integrato dall'articolo 18 del decreto-legge n. 138 del 2011), si esegue il viaggio di andata in classe *business* e il viaggio di ritorno in classe *economy*, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a 2.500,00 euro (prezzo viaggio di andata in *business class*) e 700,00 euro (prezzo viaggio di ritorno in *economy class*), per un totale pari a 3.200,00 euro. A ciascun accompagnatore spetta una

maggiorazione del 5 per cento sul prezzo del biglietto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 836 del 1973, pertanto l'importo totale ammonta a 3.360,00 euro.

Pertanto, considerati 2 accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- biglietto aereo Roma – Biskek a/r: 3.360 euro;
- spese di viaggio 3.360,00 euro x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = 13.440,00 euro;
- spese di missione per gli accompagnatori: 51,37 euro (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = 1.232,88 euro;
- spese di soggiorno per gli accompagnatori: 130,00 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = 2.600,00 euro.

-

TOTALE SPESE DI MISSIONE: € 13.440 + 1.232,88 + 2.600 = € 17.272,88 arrotondato a € 17.273 (oneri valutati a carico del Ministero dell'interno).

Al riguardo la relazione tecnica precisa che le predette spese di missione vengono considerate quali oneri valutati, atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

La relazione tecnica riporta la seguente ulteriore voce di spesa:

- spese di traduzione di atti e documenti (articolo 8), forfettariamente quantificate in 4.000 euro (oneri valutati a carico del Ministero della giustizia).

Con riguardo all'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato – che consente allo Stato di condanna di subordinare l'assenso al trasferimento del condannato al pagamento di una multa e/o alle spese del procedimento o di altra sanzione pecuniaria o al risarcimento totale o parziale del danno causato alla vittima, qualora il detenuto sia stato condannato in tal senso – la relazione tecnica evidenzia che siffatta previsione è contenuta in analoghi accordi sul trasferimento delle persone condannate già conclusi con altri paesi (ad esempio con la Libia³ o con gli Emirati Arabi Uniti⁴) e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

³ La ratifica del Trattato con la Libia è stata autorizzata dalla legge n. 170 del 2025.

⁴ La ratifica del Trattato con gli Emirati Arabi Uniti è stata autorizzata dalla legge n. 32 del 2025.

pubblica, poiché si pone quale condizione per l'ottenimento, da parte del condannato, dell'assenso al trasferimento da parte dello Stato di condanna. Nel caso in cui il condannato, che si trovi in Italia, non sia in grado di pagare multe o sanzioni pecuniarie in considerazione della sua situazione economica, l'Italia potrà optare tra il non concedere il trasferimento o, qualora si acconsenta, al più potrà configurarsi un mancato introito per la finanza pubblica, non quantificabile data la non prevedibilità dell'entità delle multe o sanzioni a cui si può essere soggetti all'atto della condanna.

La relazione tecnica, inoltre, specifica che dal transito della persona trasferita (articoli 20 e 21) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine, avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi del capitolo 2501 piani gestionali 1, 2, 3, 5 e capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2, relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari.

Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della medesima relazione tecnica.

Complessivamente il Trattato di trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kirghizistan determina oneri quantificati in euro 22.673,00 all'anno.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO DI TRASFERIMENTO	Importo
Spese viaggio condannati (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.400,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 13.440,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 1.233,00
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00
TOTALE	€ 22.673,00

La relazione tecnica, infine, precisa che:

- al Ministero della Giustizia competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad euro 5.400,00;

- al Ministero dell'Interno competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad euro 17.273,00.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa in esame individuano le definizioni (articolo 1), i principi generali (articolo 2), le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 3), le condizioni (articolo 4), gli obblighi informativi (articolo 5), nonché la domanda (articolo 6) per il trasferimento del condannato. Vengono, altresì, disciplinati taluni profili attuativi del Trattato, quali: lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno del trasferimento (articolo 7); la traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese, della domanda di trasferimento (articolo 8); la verifica del consenso al trasferimento (articolo 9) e la consegna della persona condannata (articolo 11); la decisione in merito al trasferimento delle Autorità di entrambe le Parti (articolo 10); la previsione che le competenti autorità dello Stato di esecuzione continuino l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena stabilite dalle competenti autorità dello Stato di condanna (articolo 12); la revisione della sentenza (articolo 13); i provvedimenti di clemenza (articolo 14); la cessazione dell'esecuzione della pena (articolo 15) e le informazioni riguardanti la medesima esecuzione (articolo 16); gli atti e le misure in facoltà dello Stato di condanna e di quello di esecuzione nel caso in cui la persona condannata abbia lasciato il territorio dello Stato di condanna per evitare l'esecuzione della pena (articolo 17); il trasferimento della persona condannata sottoposta a un provvedimento di espulsione (articolo 18); la previsione del principio di specialità con riguardo al perseguimento, alla sottoposizione a processo o detenzione nello Stato di esecuzione della persona condannata (articolo 19); il transito della persona condannata attraverso il territorio di una delle Parti che ha concluso un accordo con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate (articolo 20); la riservatezza delle informazioni (articolo 22); la protezione dei dati personali (articolo 23); i rapporti con altri trattati internazionali (articolo 24); la risoluzione delle controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del Trattato (articolo 25); l'entrata in vigore, la durata, le modifiche e la cessazione del Trattato (articolo 26).

È, inoltre, stabilito che le spese sostenute in applicazione del Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna. Tuttavia, lo Stato di esecuzione può recuperare, in tutto o in parte, le spese sostenute per il trasferimento della persona condannata quando il trasferimento è effettuato su richiesta della medesima (articolo 21).

La relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi ed esplicita le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Trattato sul trasferimento di persone condannate (valutati in 22.672,88 euro annui), secondo un procedimento sostanzialmente analogo a quello adottato in relazione al Trattato di estradizione (*cf. supra*).

L'unica differenza sostanziale è l'assenza di spese per il trasporto di cose collegate al reato, che erano stimate in 10.000 euro annui.

Con riguardo agli ulteriori aspetti disciplinati dal Trattato, la relazione tecnica riferisce che la previsione del Trattato che consente allo Stato di condanna di subordinare l'assenso al trasferimento del condannato al pagamento di una multa e/o alle spese del procedimento o di altra sanzione pecuniaria o al risarcimento totale o parziale del danno causato alla vittima (articolo 10, paragrafo 2) è contenuta in analoghi accordi sul trasferimento delle persone condannate già conclusi con altri paesi (ad esempio con la Libia o con gli Emirati Arabi Uniti) e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, la relazione tecnica evidenzia che, nel caso in cui il condannato, che si trovi in Italia, non sia in grado di pagare multe o sanzioni pecuniarie in considerazione della sua situazione economica, l'Italia potrà optare tra il non concedere il trasferimento o, qualora si acconsenta, al più potrà configurarsi un mancato introito per la finanza pubblica, non quantificabile data la non prevedibilità dell'entità delle multe o sanzioni a cui si può essere soggetti all'atto della condanna.

Inoltre, dal transito della persona trasferita (articoli 20 e 21), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la custodia verrà eseguita presso strutture delle forze dell'ordine, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, individuate nei fondi afferenti ad appositi capitoli di bilancio, i quali – riferisce la medesima relazione – recano le necessarie disponibilità. Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto condannato da trasferire, non sono ascritti nuovi o maggiori oneri, in quanto alle stesse si potrà far fronte nell'ambito delle risorse già

previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno) [*cfr. supra*].

In proposito, si rileva che poiché, ai sensi dell'articolo 21, le spese sostenute in applicazione del Trattato in esame sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alle spese sostenute nel territorio nazionale da delegazioni kirghise nei casi di trasferimenti in Kirghizistan di persone condannate in Italia, posto che tali spese non sono quantificate dalla relazione tecnica.

Infine, con riferimento alla decorrenza degli oneri derivanti dal Trattato in esame, rimane fermo quanto rilevato in precedenza in merito al disegno di legge di ratifica (*cfr. supra*).